

15 Aprile 2024

## Registro dei titolari effettivi (di nuovo) operativo: il TAR respinge i ricorsi

Il Registro dei titolari effettivi (il “Registro”) è (di nuovo) operativo.

Si ricorderà che, con ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, il TAR Lazio aveva disposto in via cautelare la sospensione del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 e, quindi, dell’obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro.

Ora, il TAR Lazio ha ritenuto infondati i ricorsi depositati da fiduciarie e *trust* che chiedevano l’annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, con cui è stata disposta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l’annullamento degli altri decreti ministeriali ad esso collegati (cfr. TAR Lazio, Sezione IV, sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 9 aprile 2024).

### a. Adempimenti immediati

Le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative, le persone giuridiche private, i fiduciari di *trust* o istituti giuridici affini (ivi compresi i mandati fiduciari) che non abbiano ancora comunicato al Registro i dati e le informazioni relativi ai propri titolari effettivi dovranno provvedere immediatamente a tale adempimento.

### b. Adempimenti successivi

Qualsiasi successiva **variazione** del/i titolare/i effettivo/i, dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione stessa.

Inoltre, ogni anno occorrerà **confermare** i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Per le imprese dotate di personalità giuridica, l’obbligo di conferma dei dati potrà avvenire contestualmente al deposito del bilancio annuale.

## Il mandato fiduciario

Con i ricorsi, i ricorrenti lamentavano, *inter alia*, l’illegittima inclusione del mandato fiduciario tra gli “istituti giuridici affini” al *trust* e, di conseguenza, l’obbligo di comunicazione anche in tali casi.

Il TAR Lazio ricorda che con tale istituto si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato nonché la legittimazione all’esercizio di diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria).

Pertanto, la società fiduciaria che agisce in nome proprio e senza spendita del nome del fiduciante, in virtù di un mandato senza rappresentanza, appare sì come l’unico titolare di fronte ai terzi, ma l’*ultimate beneficial owner* resta comunque il fiduciante. In tal senso, il TAR ha evidenziato come in tali circostanze si integri *quella situazione di opacità che la normativa europea mira a contrastare*, e, dunque, è corretto ritenere che il mandato fiduciario sia un istituto giuridico affine al *trust*.

## L’accesso al Registro: il pubblico e l’“interesse legittimo” (i.e., interesse giuridico rilevante e differenziato)

Quanto all’accesso al Registro da parte del “pubblico”, alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 (“CGUE 2022”) e nelle more dell’intervento legislativo

necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, era legittimo ritenere che l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private dovesse essere limitato ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato (cfr. premesse del Decreto MIMIT - "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa", 12 aprile 2023).

Il TAR Lazio conferma questa interpretazione, chiarendo che:

- la CGUE 2022 si è limitata a dichiarare invalida la previsione di cui all'art. 1, paragrafo 15, lettera c), della V Direttiva AML (Direttiva UE 2018/843) nella parte in cui ha eliminato il riferimento al legittimo interesse quale presupposto dell'accesso del pubblico al registro dei titolari effettivi (non ha, quindi, affermato l'illegittimità di qualsiasi forma di accesso al pubblico);
- la CGUE 2022 ha ritenuto non conforme al principio di proporzionalità l'accesso "in ogni caso al pubblico", non muovendo alcuna obiezione rispetto a quanto previsto dalla IV Direttiva AML (Direttiva UE 2015/849), ove l'accesso al pubblico era subordinato alla ricorrenza di un "interesse legittimo" (tradotto dal nostro legislatore in "interesse giuridico rilevante e differenziato").

### Cosa deve intendersi per "interesse legittimo"?

Secondo il TAR Lazio, al fine di costruire una corretta nozione occorre guardare al Considerando (14) della IV Direttiva AML, laddove si legge che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché *sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode* (oltre che autorità competenti, UIF e soggetti obbligati).

Per "interesse legittimo", quindi, deve intendersi un interesse *coerente ed omogeneo con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio* (cfr., in particolare la sentenza n. 6845/2024).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Emanuele Grippo****Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Diritto dei mercati finanziari  
Milano  
+39 02 763741  
emgrippo@gop.it

**Paolo Bordi****Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Diritto dei mercati finanziari  
Roma  
+39 06 478751  
pbordi@gop.it

**Giovanni Marsili****Partner**

Corporate/M&A  
Milano  
+39 02 763741  
gmarsili@gop.it

**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.